



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al : in

data 28/12/2012, iniziata con atto di citazione notificato in data *

d a

in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli avv.

FABIANI FRANCO e elettivamente

domiciliato in

presso il difensore avv.]

attrice

c o n t r o

- **CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.** in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv.

elettivamente domiciliato in

presso lo studio dell'avv.

convenuta

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)**,

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/09/2016, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI



- per

“Come da foglio

allegato a verbale che viene siglato dal Giudice dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove” ovvero *“Piacchia all’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda proposta dalla attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi, nonché della applicazione di spese fisse di chiusura periodica del conto corrente e di spese fisse di chiusura, e per l’effetto condannare l’istituto di credito convenuto a pagare alla attrice la somma di € 24.475,43 (di cui euro 10.148,97 a titolo di interessi anatocistici, euro 10.294,32 a titolo di commissioni di massimo scoperto ed euro 4.032,14 a titolo di spese fisse di chiusura non pattuite), si veda pag. 9 della perizia - oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d’ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”;

- per **CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.**: *“Come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove”* ovvero *“Accertata e dichiarata la mancata integrazione da parte dell’attrice dell’atto introduttivo del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 164 comma 5[^] c.p.c. e la conseguente mancata intervenuta sanatoria della nullità del medesimo già dichiarata con provvedimento reso all’udienza del 16.04.2013, per tutte le ragioni esposte in atti ed a verbale d’udienza, disporsi l’estinzione del presente procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 307 C.p.c*

In via preliminare



Accertare che il preteso diritto della in
persona del legale rappresentante pro tempore di vedersi restituire le somme
corrisposte e/o di vedere rideterminato il saldo dei rapporti oggetto di causa è
caduto in prescrizione per tutte le operazioni compiute anteriormente il
19.09.2001 o quantomeno per tutti i pagamenti indebiti effettuati
anzitutto a tale data e, per l'effetto, respingere in parte qua le relative
domande attoree;

Nel merito

rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed
in diritto per tutti i motivi dedotti in atti.

In via subordinata, nel merito

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle
domande attoree e alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata,
si chiede che la condanna della Banca convenuta sia limitata al minor importo
quantificato dal CTU nell'elaborato peritale depositato

In via istruttoria

La scrivente difesa si oppone ad ogni istanza istruttoria avversaria per tutte le
ragioni esposte nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2 e n. 3
da intendersi integralmente richiamate.

In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di lite. Si dichiara di non
accettare il contraddittorio in ordine a domande nuove e/o diverse
eventualmente ex adverso formulate”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma
dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e
118 disp. att. c.p.c..

Parte attrice ha convenuto in giudizio la Cassa di Risparmio chiedendone la
condanna alla ripetizione di somme indebitamente applicate per interessi
anatocistici e commissioni di massimo scoperto. Eccepiva altresì la nullità del



rapporto di conto corrente in assenza di una pattuizione scritta delle clausole applicate.

Si è costituita la convenuta producendo preliminarmente il contratto di conto corrente del 1997 (doc. 1) ed eccependo la prescrizione decennale delle pretese anteriori alla data della mediazione avvenuta nel 19/09/2011.

Contestava la correttezza della pattuizione della CMS ed anche la legittimità dell'anatocismo *post* delibera C.I.C.R. 2000.

L'atto di citazione è stato dichiarato nullo per indeterminatezza e l'attrice ha ritualmente provveduto alla sua integrazione così emendandone i profili censurati è pertanto infondata la censura della convenuta che ha chiesto l'estinzione del giudizio *ex art* 307 c.p.c..

La causa è stata istruita mediante CTU contabile.

Va preliminarmente osservato che l'effetto anatocistico applicato al conto corrente, che è unico visto che l'unica variazione è che la convenuta nelle more del rapporto ha avuto vicende societarie successive mentre il rapporto è rimasto inalterato, è illegittimo poiché il conto è anteriore alla delibera CICR del 2000 e dopo quella delibera la convenuta non ha provveduto a far sottoscrivere nuovamente un altro contratto così che, a seguito delle note pronunce sia della Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'applicazione dell'effetto anatocistico, è privo di effetto alcuno non avendo la mera pubblicazione alcun effetto sanante di quello che la giurisprudenza ha rilevato essere una carenza di pattuizione poiché quella pregressa faceva riferimento ad un presunto uso normativo in realtà insussistente.

Non avendo la convenuta fatto sottoscrivere un nuovo contratto, nulla potrà esserle riconosciuto in tema di anatocismo. Parimenti essendo nullo l'anatocismo trimestrale applicato non potrà essere applicato neppure altro conteggio, per esempio annuale, poiché anche per quello annuale vi è la necessità di una pattuizione espressa.



Medesimo discorso vale per la CMS la quale nel contratto del 1997 prodotto in atti è pattuita in modo totalmente indeterminato mancando sia un riferimento temporale (per ogni giorno, per una settimana, per un mese, all'anno, per tutti i giorni, solo in quelli di maggiore scoperto...) ed anche una base imponibile così che quella pattuizione si riveli essere totalmente indeterminata ed indeterminabile e quindi nulla.

Allo stesso modo le spese non pattuite nel contratto prodotto nel 1997 non potranno essere riconosciute.

L'eccezione di prescrizione è infondata poiché, in assenza di dimostrazione contraria che la banca non ha fornito e neppure allegato, tutte le rimesse devono considerarsi ripristinatorie e non già solutorie anche alla luce del fatto che come emerso nel corso del giudizio il conto corrente fu affidato.

Sulla base di questi elementi la CTU nominata ha correttamente svolto i suoi calcoli così ricostruendo un importo pari ad euro 10.148,97 per importi anatocistici applicati illegittimamente, euro 10.294,32 per le commissioni di massimo scoperto nulle applicate al rapporto, euro 4.032,14 per le spese di chiusura da scorporare.

Il totale ammonta ad euro 24.381,97 a credito del correntista a cui la parte convenuta va condannata al pagamento.

In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005 secondo cui *“Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo*



della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)''.

Sulla osservazione svolta dal CTP della convenuta alla relazione della CTU per cui il metodo “*sintetico*” non garantirebbe una precisione nel calcolo va osservato che la osservazione è meramente ipotetica poiché né la parte, né il suo consulente, sono in grado di individuare se esista o a quanto ammonti l'eventuale scostamento di dati utilizzando altro metodo rispetto a quello prescelto dal CTU. Ciò porta ad affermare che la doglianza sia meramente ipotetica e formalistica in assenza di un risvolto pratico e concreto verificabile. L'eccezione va pertanto rigettata.

Le spese per la CTU vanno definitivamente poste a carico di convenuta.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giustamente il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando



in particolare che nella presente causa non si rinvergono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Condanna CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a

in persona del legale rappresentante *pro tempore*

la capital somma di euro 24.381,97 oltre interessi come da domanda;

2) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta;

3) Condanna CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 3.528,74 per esborsi (comprese spese di CTP) ed € 5.550,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex DM 55/2014*;

4) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 12 dicembre 2016.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

